



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio, alle ore 18.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**ADOZIONE
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) "VIA VERDI" - ZTO C2/01B**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Oggetto:

**ADOZIONE
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) "VIA VERDI" - ZTO C2/01B**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con domanda presentata il 13.05.2015 al n. 2039 di protocollo, integrata in data 13.07.2015, prot. 2993, la ditta Chimello Danila e Chimello Maria, ha chiesto l'approvazione di un piano urbanistico attuativo (P.U.A.), denominato "Via Verdi", con destinazione d'uso residenziale sui terreni siti nel comune di Caltrano, identificati catastalmente al fg. 15, mappali 1472, 1476, 1473, 1477, 1478, 1482;

DATO ATTO che il PRG vigente classifica l'ambito come zona territoriale omogenea C2/01 "residenziale di espansione" avente i seguenti parametri urbanistici:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Indice territoriale | 0,8 mc/mq; |
| - Rapporto max. di copertura | 40% |
| - Altezza max. | 9,00 mt. |

RILEVATO che il perimetro di piano è stato modificato per permettere la perfetta coincidenza della sagoma con le proprietà dei richiedenti, comunque entro il limite del 10% previsto dall'art. 11, comma 4 della L.R. n. 61 del 27.06.1985, senza alcuna modifica dei parametri urbanistici appena citati;

DATO ATTO che detta modifica del perimetro esclude dal Piano di Lottizzazione alcune proprietà e pertanto si rende necessario notificare l'adozione dello strumento urbanistico anche a tali proprietari affinché possano presentare eventuali osservazioni allo stesso entro i termini previsti a seguito della presente adozione;

CONSIDERATO che:

- gli standard primari sono stati reperiti all'interno del Piano nella misura di mq. 5,00/abitante per parcheggio e mq. 5,00/abitante per verde primario;
- la ditta lottizzante ha previsto di monetizzare le aree a standard secondari non reperite all'interno del PUA pari a:
 - abitanti teorici insediabili: $mc. 3290/150 = n^{\circ} 22$
 - standard previsti dalla L.R. n. 11/2004, e dall'art.25 dell N.T.O. del vigente P.I.: mq. 23/ab.
 - standard secondari reperiti all'interno del PUA: mq. 0,00/ab.
 - standard da monetizzare: $mq. 23,00 \times n^{\circ} 22 \text{ ab.} = mq. \mathbf{506,00}$
- questo comune, in occasione di approvazione di precedenti piani, ha fissato quale valore di monetizzazione, quello corrispondente al valore dei terreni, ai fini Ici, dell'area oggetto di intervento;
- relativamente al PUA "Braglio" il valore corrisponde a quello ICI della ZTO C2/01, ovvero ad Euro **45,00/mq**;
- l'importo della monetizzazione ammonta pertanto a: $mq. 506 \times \text{€ } 45,00 = \text{Euro } \mathbf{22.770,00}$;

VISTO l'art. 122, comma 8 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e

successive integrazioni dal quale si desume che i lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lett. g del Codice dei contratti (opere di urbanizzazione secondaria) sono affidati dal titolare del permesso di costruire mediante la procedura negoziata individuando, se possibile, 5 operatori economici;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 45, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, all'art. 16, comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, alla realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, qualora l'importo dei lavori afferenti le opere di urbanizzazione primaria sia inferiore alla soglia comunitaria, i lavori stessi possono essere eseguiti direttamente dai soggetti attuatori di piani urbanistici e dai titolari di un permesso di costruire, essendo esclusa, dalla norma in questione l'applicazione del Codice dei contratti; ai fini del calcolo per la determinazione della predetta soglia di riferimento occorre, quindi, valutare separatamente l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria da quello relativo alle opere di urbanizzazione secondaria (deliberazione A.V.C.P. n. 46 del 3.05.2013);

VISTI l'art. 32, comma 1, lett. g e l'art. 122, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22.07.2015 si è espressa con parere favorevole con le seguenti indicazioni:

- i parcheggi dovranno essere realizzati specularmente a quelli proposti (verso Est), al fine di agevolarne l'accessibilità dalla strada di lottizzazione;
- dovranno essere eliminati i marciapiedi posti ad Ovest e Sud dell'area di manovra/parcheggio al fine di aumentarne la fruibilità;

DATO ATTO che tali prescrizioni potranno essere attuate in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli degli enti gestori:

- AVS srl (servizio idrico integrato) Prot. 1871 del 23.04.2015
- EDISON (rete metano) Prot. 415 del 29.01.2015
- ULSS Prot.15143 del 14.04.2015
- TELECOM (rete telefonica): Prot. PNL051658 del 20.01.2015
- ENEL (rete elettrica): Prot. 0180567 del 05.03.2015

SOTTOLINEATO che le aree destinate a standards primari (verde e parcheggi) e le aree da perequare, previste dalla scheda C2/01, nel limite del 25% dell'area da lottizzare, saranno cedute al Comune di Caltrano, con l'obbligo per la ditta lottizzante della loro manutenzione, fino alla data della cessione delle stesse;

VISTA la documentazione depositata agli atti, integrata in data 13.07.2015, composta dagli elaborati di seguito elencati a firma dell'arch. Carlassare Umberto iscritto al n.676 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza:

Elaborato	Descrizione	N° prot.	Data prot.
	Elenco catastale delle proprietà;	2993	13.07.2015
	Documentazione fotografica;	2993	13.07.2015
	Relazione tecnico-illustrativa;	2993	13.07.2015
	Bozza di convenzione	2993	13.07.2015
	Tavole:		
<i>n.1 Int</i>	<i>Planimetrie, Ambito territoriale d'intervento, Piano quotato; sovrapposizione catastale/PI</i>	2993	13.07.2015

<i>n.2 Int</i>	<i>Suddivisione lotti, distanz, profili, sezioni stradali</i>	2993	13.07.2015
<i>n 3 Int</i>	<i>Dimostrazione grafo-analitica delle aree private, della pista ciclabili e del marciapiede</i>	2993	13.07.2015
<i>n.4 Int</i>	<i>Dimostrazione grafo-analitica delle aree standards (parcheggi e verde), delle aree in perequazione e viabilità PUA</i>	2993	13.07.2015
<i>n.5 Int</i>	<i>Planimetrie sottoservizi e segnaletica stradale</i>	2993	13.07.2015
	Norme Tecniche di Attuazione;	2993	13.07.2015
	Computo metrico estimativo e preventivo di spesa;	2039	13.05.2015
	Verifica di compatibilità idraulica;	2039	13.05.2015
	Relazione di compatibilità geologica-geomorfologica-idrogeologica	2039	13.05.2015
	Indagini geologiche-ambientali	2039	13.05.2015
	Valutazione previsionale del clima acustico	2039	13.05.2015
	Pubblica illuminazione: relazione tecnica e verifica illuminotecnica;	2039	13.05.2015

VISTA in particolare la bozza di Convenzione, integrata e aggiornata come da schema allegato sub. A) alla presente;

DATO ATTO che la domanda è stata presentata dalla totalità degli aventi diritto, facenti parte dell'ambito del piano attuativo, come individuato con la presente richiesta a lottizzare, così come previsto dall'art. 20, comma 6 della L.R. n. 11/2004;

VISTO che il suddetto piano ai sensi dell' art. 20 della L.R. n. 11/2004 deve essere adottato dalla Giunta comunale, pubblicato, soggetto ad osservazioni, e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.5 – c.3 – lett.b) della L.106/2011;

PRESO ATTO che la L.R. n. 4/2008 stabilisce che sono da sottoporre a VAS solo i PUA di piani generali non assoggettati a VAS solo nel caso in cui essi prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e che il caso in specie non è pertanto assoggettabile;

VISTO che il parcheggio pubblico nella lottizzazione ha una estensione inferiore a 5.000 mq. e quindi non rientra all'interno dei parametri dimensionali previsti dall'art. 39, comma 3 del Piano Regionale di Tutela delle Acque, e pertanto non è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia;

PRECISATO che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e più precisamente comporterà, una volta realizzate le opere extra ambito previste, un aggravio manutentivo di lieve entità a carico dell'Ente, oltre che le spese indicate all'art. 6.8 dell'allegata convenzione;

VISTA la L.R. n. 61/85;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 19 e 20 della L.R. n. 11/2004;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di **adottare** il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) “**Via Verdi**” in Via Verdi, così come prevede l'art. 20 della L. R. n. 11/2004, costituito dagli elaborati indicati nella premessa, facendo proprie le indicazioni della commissione edilizia nella seduta del 22.07.2015;

2. di **autorizzare**, nel rispetto dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 61 del 27.06.1985, la modifica del perimetro di piano entro il limite massimo del 10% rispetto ai confini catastali, al fine di permettere la coincidenza della sagoma dello strumento attuativo con le proprietà dei richiedenti, senza che ciò comporti alcun incremento della capacità edificatoria data;
3. di **prendere atto** della bozza di convenzione allegata sub. A) che regolerà i rapporti tra questo Comune ed i lottizzanti;
4. di **prendere atto** che le aree a standard non reperite all'interno del PUA, quantificate in mq. 506 x € 45,00 = Euro **22.770,00** vengono monetizzate come stabilito all'art. 10 della Convenzione;
5. di **non assoggettare** a VAS, ovvero a screening, il presente P.U.A. in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 1 della L.R. n. 4/2008;
6. di **pubblicare** all'albo pretorio del Comune l'avviso di adozione del P.U.A. "Via Verdi" con conseguente deposito per giorni 10 presso gli uffici comunali, e possibilità di presentare osservazioni/opposizioni per i successivi 20 giorni;
7. di **incaricare** l'Ufficio Tecnico a notificare ai proprietari, esclusi dal nuovo ambito, l'avvio di procedimento per l'approvazione del Piano, al fine di poter intervenire, se lo ritengono, in fase di osservazioni allo stesso;
9. di **demandare** alla Giunta Comunale la successiva approvazione del P.U.A. "Via Verdi", così come prevede l'art. 20, comma 4 della L.R. n. 11/2004;
10. di **stabilire** in anni 10 l'efficacia del piano dall'entrata in vigore della delibera di approvazione, salvo eventuale proroga da parte del C.C di ulteriori 5 anni, così come stabilito dall'art. 20, commi 9-10-11 della L.R.11/2004 e di dichiarare la pubblica utilità delle opere in esso previste;
11. di **consentire** alla ditta lottizzante, in fase esecutiva, di avviare la procedura semplificata di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo come prevista dagli artt. 32, comma 1, lett. g e 122, comma 8 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive integrazioni.
12. di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Caltrano lì 24.07.2015

Proponente:
Il Sindaco
f.to Marco Sandonà

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica – Caltrano lì

24.07.2015

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile- Caltrano li

27.07.2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to rag. Franco Nicoletti

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

Rep.

CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE

DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/01B

DENOMINATO “VIA VERDI”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici , il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in (VI), in
_____ presso i _____.

Avanti a me, _____, Dott. _____ ,
....., non assistito dai testimoni, la cui presenza non è
stata richiesta da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e
scrivere, si sono personalmente costituiti i Signori:

- CHIMELLO DANILA DANIRA, nata a _____ il _____ residente a _____ in via _____,
Cod. Fisc. _____, con la piena proprietà dei seguenti beni:

- in Comune di Caltrano, Sezione Unica, Foglio 15° (quindicesimo),

M.N. 1472 di are 5 e ca 80 (ente urbano)

Terreno tra i confini: mappali n.1476-112-1473-1503 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di Successione n° 46 Volume n° 416 del 02/02/1999 del Notaio F. Bonvicini.

M.N. 1476 di are 6 e ca 48 (ente urbano)

Terreno tra i confini: mappali n.1472-1478-1503-1477 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di Successione n° 46 Volume n° 416 del 02/02/1999 del Notaio F. Bonvicini.- -

CHIMELLO MARIA, nata a _____ il _____ residente a _____ in via _____, Cod. Fisc.
_____, con la piena proprietà dei seguenti beni:

- in Comune di Caltrano, Sezione Unica, Foglio 15° (quindicesimo),

M.N. 1473 di are 4 e ca 63 (ente urbano)

Terreno tra i confini: mappali n.1477-112-1472-1304 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di Successione n° 46 Volume n° 416 del 02/02/1999 del Notaio F. Bonvicini.

M.N. 1477 di are 4 e ca 39 (ente urbano)

Terreno tra i confini: mappali n.1476-1478-1306-1473 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di Successione n° 46 Volume n° 416 del 02/02/1999 del Notaio F. Bonvicini.

Terreno M.N. 1478 di are 12 e ca 34 (ente urbano)

tra i confini: mappali n.1477-1476-1503-1502-1479-1482 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di compravendita n° 10214 Volume n°3787 del 22/05/2001 del Notaio F.
Bonvicini.

M.N. 1482 di are 9 e ca 70 (ente urbano)

tra i confini: mappali n.1478-1483-893-894-892-1855-1486 salvo i più precisi;

pervenuto per Atto di compravendita n° 10214 Volume n°3787 del 22/05/2001 del Notaio F.
Bonvicini.

-COMUNE DI CALTRANO, con sede in CALTRANO, Piazza Dante n. 8 - C.F. 840009102244 -
Partita IVA 00541820247, nella persona del responsabile del Settore Tecnico Sandonà Loris, ai sensi
dell'art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco prot.
..... del2014, a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai Responsabili dei servizi
a norma dell'articolo 50, comma 10, T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Tali soggetti che dichiarano di intervenire nel presente atto quali attuali proprietarie degli immobili
ricadenti nell'ambito territoriale di intervento della Z.T.O. C2/01B nonchè ditta esecutrice delle opere, nel
prosieguo dell'atto stesso verranno indicati, nel loro complesso, come **“DITTA LOTTIZZANTE”**,
della cui identità personale io, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO :

a) che il Comune di Caltrano in data 20 aprile 2009, con delibera consiliare n. 16 ha adottato il Piano
Assetto del Territorio (P.A.T.);

b) l'iter approvativo del suddetto PAT si è concluso con l'approvazione da parte della conferenza dei servizi in data 01.03.2012, ratificata dalla G.R.V. con deliberazione n.416 del 20.03.2012 e pubblicata sul BUR n.29 del 13.04.2012;

c) che il Comune di Caltrano con delibera consiliare n. 2 del 24.02.2014 ha approvato il primo Piano degli Interventi (P.I.) e con deliberazione n. 2 del 2.02.2015 ha approvato il secondo Piano degli Interventi (P.I.);

d) la zona oggetto di intervento urbanisticamente è definita nel P.I. come zona z.t.o. C2/01B;

e) che le sopraindicate intervenute proprietarie lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

f) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 4.112 (come modificata dal P.U.A., ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 47/1993) e che nel vigente piano degli interventi sono classificate come zona omogenea "C2/01B - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE";

g) sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostacolano la realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

h) che il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), con i relativi allegati, è stato presentato al protocollo comunale il 15/5/2015 al n. 2039 ed è stato successivamente integrato, con sostituzione anche totale di alcuni elaborati il 13/7/2015 (n° 2993 di prot.);

i) che sono stati acquisiti i pareri degli enti gestori dei sottoservizi del Comune di Caltrano;

l) che con deliberazione della giunta comunale n. __ del ____, esecutiva, è stato adottato il PUA;

m) che con deliberazione della giunta comunale n. __ del ____, esecutiva, è stato approvato il PUA;

Tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. La ditta lottizzante costituita dalle sigg.re Chimello Danila Danira e Chimello Maria, quali proprietarie di aree ricadenti nel P.R.G. del Comune di Caltrano in z.t.o. C2.01B, si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione previste dal PUA a perfetta regola d'arte ed a fornire le necessarie garanzie economiche.
3. Il presente atto è da considerarsi per la ditta lottizzante, vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, come attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del comune.

Art. 2 – Trasferimento di proprietà

1. La ditta lottizzante è obbligata, relativamente agli impegni rispettivamente assunti, per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta lottizzante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
2. In caso di trasferimento di proprietà da parte di una delle lottizzanti, le garanzie da questi prestate non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
3. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

Art. 3 - Attuazione del piano

1. La ditta lottizzante si impegna e, in particolare, le sigg.re Chimello Danila Danira e Chimello Maria,

ciascuna per la propria parte, a dare attuazione completa al piano sopraindicato, secondo gli elaborati di progetto presentati dall'architetto Carlassare Umberto e secondo le prescrizioni del computo metrico estimativo e del capitolato speciale d'appalto, che costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico attuativo approvati dal Comune e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni tecniche impartite dagli enti di competenza sottoelencati e allegati alla presente convenzione:

1. AVS: prot. 18/71 del 23/04/2015
2. ULSS n. 4: prot. 15143/7.1/IET 77-15 del 14/04/2015
 - a) ENEL: parere tecnico preventivo(codice 80740795) rilasciato in data 05 marzo 2015 dal tecnico responsabile Stefano Leviti;
 - b) TELECOM: parere tecnico in merito alla progettazione PUA VIA VERDI in data riferimento 20 gennaio 2015 n. PNL051658 dall'Area Nord-Est Telecom Trieste;
 - c) EDISON DG Spa: parere preventivo per estensione rete gas metano a servizio del PUA in Via Verdi Ns. Riferimento n. ODG-090777 dal Responsabile Operations Edison D.G. S.p.A. Geom. Antonio Toaldo;
 - d) UFFICIO LAVORI PUBBLICI CALTRANO: parere illuminazione pubblica PUA concordato con il responsabile della squadra operai e prescrizioni progettuali del Perito elettrotecnico Gianni Dal Cason.

I dati urbanistici e tecnici del piano sono i seguenti :

SUPERFICIE TERRITORIALE di progetto	mq. 4112
SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 2236
SUPERFICIE STRADE e MARCIAPIEDI	mq. 623
SUPERFICIE A STANDARD COMPLESSIVI	mq. 222

Parcheggio mq. 112 + verde primario mq. 110 che sommano mq. 222; verde in perequazione mq.1.028.

La dotazione minima di standard primari quindi è soddisfatta sia per il parcheggio pubblico (abitanti teorici $n^{\circ} 22 \times 5 \text{ mq} = \text{mq } 110$), sia per il verde (abitanti teorici $n^{\circ} 22 \times 5 \text{ mq} = \text{mq } 110$)

Il volume totale degli edifici da realizzarsi nell'ambito del comparto è pari a metri cubi 3.290.

Art. 4 - Termini per gli adempimenti

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.
2. La ditta lottizzante si impegna ad iniziare le opere di urbanizzazione entro un anno dal rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, previa comunicazione scritta al comune.
3. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'inizio dei lavori, almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione. La chiusura temporanea al traffico per consentire la realizzazione degli allacciamenti ai sottoservizi esistenti sarà oggetto di ordinanza comunale da richiedersi di volta in volta per i tempi strettamente necessari.
4. La realizzazione del solo tappeto di usura delle strade pubbliche e dei marciapiedi con relativa segnaletica orizzontale può essere differita fino a 12 mesi oltre il termine ultimo di cui al comma 3 (tre).
5. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi dal loro inizio, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente.
6. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità anche contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo e comunque non oltre 4 (quattro) mesi dall'avvenuto collaudo con esito favorevole delle opere. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta lottizzante, in forma gratuita al comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.

Art. 5 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite direttamente dalla ditta lottizzante o da ditta dalla stessa incaricata, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, in conformità ad apposito progetto esecutivo, che gli stessi dovranno presentare al fine del rilascio del relativo permesso a costruire.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione primaria

1. La ditta lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come quantificati nel computo metrico estimativo allegato al PUA in €.

109.600,00 (centonovemilaseicento/00))+ IVA e di seguito descritte:

- strada, cul de sac, segnaletica e ogni altra opera accessoria;
- parcheggi e spazi a verde pubblico primario;
- verde di perequazione che comprende area per realizzazione di una pista ciclabile/percorso pedonale lungo il limite sud del PUA conformemente alla previsione urbanistica;
- rete fognaria acque nere e meteoriche come da prescrizioni che saranno impartite dalla società Alto Vicentino Servizi Est S.r.l.;
- rete di distribuzione gas metano d'intesa con l'Edison D.G. S.p.a.;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica di intesa con l'E.N.E.L.;
- rete di illuminazione pubblica d' intesa con il Comune;
- rete telefonica d'intesa con la Telecom S.p.a.;
- rete idrica d'intesa con la società Alto Vicentino Servizi Est S.r.l.;

2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

3. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento

da elettro-smog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

5. Sono parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria, a completamento della viabilità, e pertanto devono essere realizzati contemporaneamente alle restanti opere, i muretti in calcestruzzo armato per la delimitazione dei lotti. Resta inteso che essi rimarranno esterni agli spazi conferiti al patrimonio pubblico e saranno realizzati con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm. 20 ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita della strada o del marciapiede. Tali muretti, che resteranno di proprietà della ditta lottizzante, potranno essere rialzati per la realizzazione delle recinzioni.

6. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

Art. 7 – Pagamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

1. I costi per la realizzazione delle opere di **urbanizzazione primaria**, escluso i lavori di cui al precedente comma 7 dell'art. 6, assommano a **€ 109.600,00** (mc. 3290 x 33,31 €/mc.). In applicazione delle tabelle parametriche vigenti degli oneri di urbanizzazione essi ammontano a € 35.927 (*Volume realizzabile mc 3290 x € 10,92*); conseguentemente si ritiene scomputata totalmente la quota di contributo di costruzione dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto il costo delle opere da realizzare supera quello tabellare.

2. Gli oneri relativi alle opere di **urbanizzazione secondaria**, quantificati ai sensi della delibera consiliare n. 11 del 10.03.2006 e successive determinazioni di aggiornamento, sono così determinati:

Volume realizzabile mc 3290 x € 5,46 = € 17.963,00; essi saranno calcolati e versati

- per il 50%, ovvero per € 8.981,50 contestualmente all'avvio delle opere di urbanizzazione

- il restante 50% al rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati residenziali.

Art. 8 - Opere di urbanizzazione in regime di esclusiva

1. Le opere di alimentazione e distribuzione dell'energia elettrica e quelle di distribuzione del gas metano sono riservate per disposizione normativa o convenzionale a soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.

3. Per quanto attiene le opere di distribuzione del gas metano e le opere di alimentazione e distribuzione dell'energia elettrica i lottizzanti provvedono tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I lottizzanti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.

4. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.

5. Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto.

Art. 9 – Cessione di aree a standards

1. Ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 61/85 e delle Direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 11.3.2013, le aree a standard da prevedere nel piano di lottizzazione sono così quantificate:

DATI URBANISTICI

- Superficie in z.t.o. C2/01B prevista dal P.R.G.	mq. 4942
- Superficie reale dell'ambito d'intervento (A.T.I.) in zona C2/01B	mq. 4112
- Indice territoriale in Z.T.O C2/_	mc./mq 0,8
- Volume realizzabile	mc. 3290
- Abitanti insediabili	n. 22

AREE RICHIESTE A STANDARD:

- Superficie per parcheggi minima	mq. 112
-Superficie per verde pubblico primario minima	mq. 110
-Superficie per verde in perequazione	mq. 1028
- Totale aree a standard in progetto	mq. 222

Art. 10 – Monetizzazione aree a standards non reperite all'interno del PUA

1. Essendo state reperite aree a standard primari per 10 mq./ab., le restanti superfici relative agli standard secondari, non reperibili all'interno del PUA, pari a: $\text{mq. } 23,00 \times \text{n}^\circ 22 \text{ ab.} = \text{mq. } 506,00$ vengono monetizzate per l'importo complessivo di Euro **22.770,00** (euro ventiduemilasettecentosettanta/00) pari ad Euro 45,00/mq.standard.

2. Tale importo viene versato dai lottizzanti per il 50% prima del rilascio del permesso a costruire delle opere di urbanizzazione di cui all'art.5 e seguenti, il restante 50% a saldo entro un anno dal rilascio del permesso di costruire stesso.

Art. 11 – Garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei lottizzanti ammonta a € **109.600,00** (centonovemilaseicento/00) iva esclusa. Tale importo rimane fisso e definitivo, assumendosi la Ditta

Lottizzante ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazione dei costi a qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'art. 1469 del codice civile. Tale importo corrisponde alla somma di € 33,33 per metro cubo urbanistico realizzabile nella lottizzazione. L'eccedenza dell'importo delle opere di urbanizzazione rispetto all'ammontare degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria non sarà rimborsato.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la ditta lottizzante presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100 % dell'intero importo dei lavori, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per **€ 109.600,00 (centonovemilaseicento/00)** n.....emessa da.....in data.....con scadenza incondizionata fino alla cessione gratuita delle aree al comune. Tale importo comprende i **€ 109.600,00 (centonovemilaseicento/00)** delle opere di urbanizzazione.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta della ditta lottizzante, quando sia stato assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente documentata.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

6. A garanzia degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, la ditta lottizzante deposita polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria per € **11.385,00** (undicimilatrecentoottantacinque/00), **corrispondente al saldo dovuto a titolo di monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non realizzate**, n.....emessa da.....in data....., di durata almeno pari al termine di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione.

7. Le suddette garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso la ditta lottizzante è unico obbligato. Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Art. 12 – Permesso di costruire

1. All'interno della lottizzazione i permessi di costruire dei singoli fabbricati saranno rilasciati dopo l'avvenuta stipula, registrazione e trascrizione della presente convenzione tra il comune di Caltrano e la Ditta Lottizzante, anche se le opere di urbanizzazione non sono state ancora iniziate.
2. In ogni caso i certificati di agibilità ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 non saranno rilasciati se non risulteranno completamente eseguite le opere di urbanizzazione primaria interessanti la costruzione, eccezion fatta per il tappeto di usura sulla strada e della segnaletica orizzontale, che potranno essere eseguiti anche successivamente e comunque nei termini di cui al precedente art. 4.

Art. 13 – Varianti1.

1. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:

- l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione diversa dagli ambiti edificabili individuati negli elaborati del piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 delle N.T.A. del P.U.A. "Via Verdi";

- lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico;
- la modifica dell'ubicazione, all'interno di ogni singolo lotto, del punto di consegna degli allacciamenti previsti per ogni servizio tecnologico.

2. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.

3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 4, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del comune.

Art. 14 - Collaudo della lottizzazione

1. Contestualmente all'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria il comune nominerà un collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico della stessa.
2. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del comune e a spese della ditta lottizzante che ne deve anticipare l'onere a semplice richiesta del comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.
3. Il collaudo finale sarà eseguito non prima di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed entro 180 (centottanta) giorni dalla medesima ultimazione dei lavori. Qualora il comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non

provveda alla sua approvazione entro i successivi 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato di collaudo, le garanzie prestate non vengono rinnovate.

4. In caso di disaccordo sulle risultanze di collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale di Vicenza.

5. La ditta lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal comune. Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della ditta, il responsabile del servizio tecnico comunale provvederà d'ufficio con spese a carico della ditta medesima.

Art. 15 - Cessione delle aree di urbanizzazione e di standards

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche (standards) previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al comune a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre 6 (sei) mesi dall'avvenuta approvazione del collaudo finale.

2. Le aree a standards, da cedere gratuitamente al comune sono individuate nella planimetria allegata sub 1) con il colore grigio (strade), verde chiaro per gli standards primari (parcheggio e verde) e in verde scuro le aree di perequazione compresa l'area per la pista ciclabile.

3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e delle proprietà pubblica attribuite con il piano di lottizzazione e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i lottizzanti possano opporre alcun diritto.

Art. 16 - Manutenzione e consegna delle aree e delle opere

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al comune, resta a carico della ditta lottizzante sino all'approvazione del collaudo finale.

2. Durante l'attuazione delle opere previste nell'art. 6 e fino alla consegna, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso dell'area sono a totale ed esclusivo carico della ditta lottizzante; qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, verranno applicate le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 11.

Art. 17 - Inadempienza e facoltà del Comune

1. In caso di ritardo o inadempienza della Ditta Lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune ha facoltà di sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.
2. Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione di tutti o parte dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione alla Ditta Lottizzante, con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente. L'intervento del comune, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere con un termine non inferiore a tre mesi.
3. Il Comune si riserva la facoltà di derogare alle norme della presente convenzione per particolari e comprovanti motivi di interesse pubblico.

Art. 18 – Spese

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della ditta lottizzante.

Art. 19 – Pubblicità degli atti

1. Il progetto del piano urbanistico attuativo è composto dai seguenti allegati:

- domanda di urbanizzazione presentata in data 15 maggio 2015 al n. 2039 di prot.;
- elaborati integrativi presentati il 13/7/2015 al n° 2993 di prot.;

- elaborati di progetto composti dalle seguenti tavole:

1. *tav. n. 1int – PLANIMETRIE: AMBITO C2/01B DEL P.I. - AMBITO MODIFICATO - MANUFATTI DA DEMOLI , RETI ESISTENTI, PIANO QUOTATO - CONI VISUALI DI RIPRESA- SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE/P.I.*
2. *tav. n. 2int – SUDDIVISIONE LOTTI CON MASSIMI INGOMBRI E DISTANZA DAI CONFINI- PROFILI E SEZIONI STRADALI;*
3. *tav. n. 3int – DIMOSTRAZIONE GRAFO-ANALITICA DELLE AREE PRIVATE, DELLA PISTA CICLABILE, E DEL MARCIAPIEDE;*
4. *tav. n. 4int – DIMOSTRAZIONE GRAFO-ANALITICA DELLE AREE A STANDARD (PARCHEGGI E VERDE), DELL'AREA IN PEREQUAZIONE E VIABILITA' PUA*
5. *tav. n. 5int – PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI E SEGNALETICA STRADALE;*
6. *tav. n. 5a – RETI TECNOLOGICHE: rete fognatura, rete acquedotto e acque meteoriche;*
7. *tav. n. 5b – RETI TECNOLOGICHE: rete Enel e multiservizi (Telecom);*
8. *tav. n. 5c – RETI TECNOLOGICHE: rete gas e pubblica illuminazione;*
9. *Allegata verifica di compatibilità idraulica relativa alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento del nuovo PUA "Via Verdi" studio Geotech dott. Eric Pavan.*

- Elenco catastale delle proprietà; documentazione fotografica con coni visuali di presa;

- Estratto catastale 1:2.000 – estratto PRG 1:2.000 – estratto P.I. 1:2.000;

- Relazione Tecnica illustrativa;

- Norma Tecniche di Attuazione;

- Computo metrico estimativo e preventivo di spesa;

- Dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 503/96 del 24.07.96;

- Relazione per la mitigazione ambientale e idraulica *studio Geotech dott. Eric Pavan;*

- *Valutazione previsionale del clima acustico studio tecnico Antonio Sofia;*

- Vincoli gravanti sull'area;

- Pubblica illuminazione: relazione tecnica e verifica illuminotecnica *studio tecnico Gianni Dal Cason*;
- Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Unitari;
- Relazione geologico-idrogeologica e parametrizzazione geotecnica dei terreni, Indagine ambientale *studio Geotech dott. Eric Pavan*;

2. Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, sono depositati presso l'ufficio Tecnico del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

Art. 20 - Trascrizione e benefici fiscali

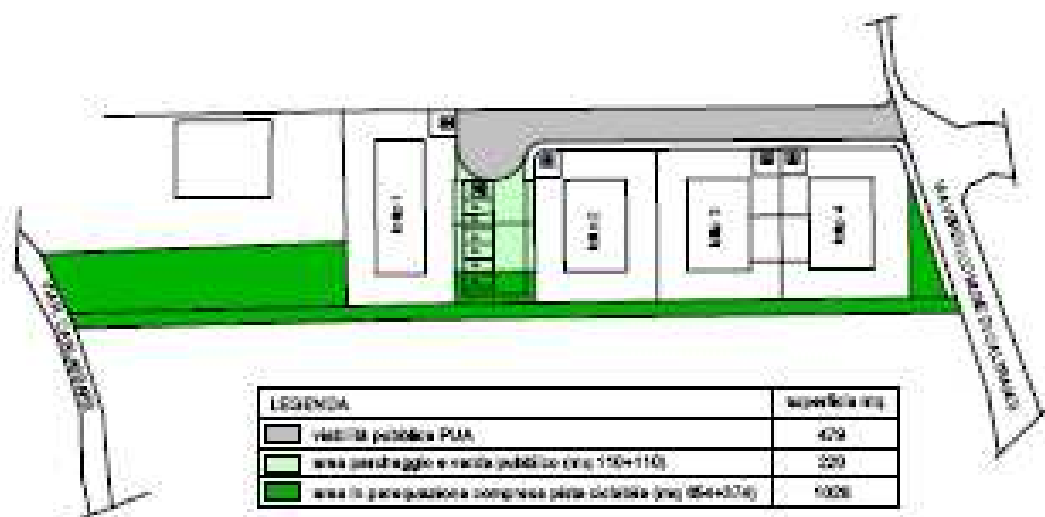
1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I lottizzanti autorizzano il signor conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa n. facciate intere e n. righe fino a qui, della di n. fogli bollati più una planimetria, e viene, previa lettura, approvato e sottoscritto dai signori comparsi unitamente a me ufficiale rogante.

La ditta Lottizzante:

Il Comune di Caltrano

AREE DA CEDERE AL COMUNE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 27.07.2015, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 30.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 30.07.2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 30.07.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 30.07.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina